

**ATTO COSTITUTIVO**  
**“IL SOLE D’INVERNO ETS”**

Il giorno 6 del mese di agosto dell’anno 2024, alle ore 16,00 presso la sede sita in Fano (PU) in via Piazza Costanzi n. 20, si sono riunite le seguenti persone:

- MASSETTI REMO, nato a Fano (PU) il 09/03/1986, residente a Fano (PU) in Via di Villa Uscenti n. 2 C, codice fiscale MSSRME86C09D488V;
- CARLONI MATTEO, nato a Pesaro (PU) il 08/04/1983, residente a Fossombrone (PU) in Via G. Marconi n. 38, codice fiscale CRLMTT83D08G479G;
- CARLONI JONATHAN, nato a Fano (PU) il 14/01/1983, residente a Fano (PU) in Via XXVIII Settembre n. 5, codice fiscale CRLJTH83A14D488Y;
- AVENTI JACOPO, nato a Ancona (AN) il 28/03/1985, residente a Fano (PU) in Piazza Antonio Costanzi n. 20, codice fiscale VNTJCP85C28A271Y.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig. Massetti Remo il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Carloni Matteo quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo, che viene approvato all’unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** - E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “IL SOLE D’INVERNO ETS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Fano (PU) e con durata sino al 31 dicembre 2054.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

**ART. 2** – L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare in via prevalente l’attività di interesse generale di cui all’art. 5, c.1, del D.L. 117/2017, lettera i): “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche

Remo

Matteo

Jacopo Aveni

Jonathan Carloni

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.”

In particolare l’associazione intende svolgere l’attività del gioco della tombola promuovendo la socializzazione e il divertimento tra i membri della comunità.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

**ART. 3** - L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo ai sensi dell’art. 21, c.2, DLGS 117/2017: assenza di fini di lucro; esclusivo o prevalente perseguimento delle attività di interesse generale (ai sensi dell’art. 5 DLGS 117/2017); devoluzione dell’intero patrimonio nel caso di scioglimento dell’ETS ad altri Enti del terzo settore (previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge) o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’assemblea.

Inoltre nell’allegato Statuto vengono dettagliate le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; l’esplicitazione dei diritti e degli obblighi degli associati; l’esplicitazione dei requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura.

**ART. 4** - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da quattro componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

**Presidente:** MASSETTI REMO, nato a Fano (PU) il 09/03/1986, residente a Fano (PU) in Via di Villa Uscenti n. 2 C, codice fiscale MSSRME86C09D488V.

**Vicepresidente:** CARLONI MATTEO, nato a Pesaro (PU) il 08/04/1983, residente a Fossombrone (PU) in Via G. Marconi n. 38, codice fiscale CRLMTT83D08G479G.

**Segretario:** AVENTI JACOPO, nato a Ancona (AN) il 28/03/1985, residente a Fano (PU) in Piazza Antonio Costanzi n. 20, codice fiscale VNTJCP85C28A271Y.

**Consigliere:** CARLONI JONATHAN, nato a Fano (PU) il 14/01/1983, residente a Fano (PU) in Via XXVIII Settembre n. 5, codice fiscale CRLJTH83A14D488Y.

**ART. 5** - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

**ART. 6** - Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Non avendo più nulla da discutere, l'Assemblea si chiude alle ore 17,30.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. [Firma]

Sig. Jacopo Aveni

Sig. [Firma]

Sig. Jonathan Carloni



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Fano  
Atto registrato il 20 AGO 2024 N. 562  
serie 3 Visto Vers. per € 200

**IL FUNZIONARIO**

Daniele Coltori\*

\*Firma su delega del Direttore Provinciale

Jonathan Carloni Jacopo Aveni



# STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

## Ente Terzo Settore

### ARTICOLO 1

#### *Costituzione*

È costituito l'ente del Terzo Settore in forma di Associazione denominata "IL SOLE D'INVERNO", di seguito indicato con il termine l'Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione è senza fini di lucro ed è un ente del Terzo Settore (ETS), da iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (art.45 del D.L. 117/2017).

Nel momento in cui l'Associazione si iscriverà al Runts, la sua denominazione diventerà automaticamente "IL SOLE D'INVERNO ETS".

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

### ARTICOLO 2

#### *Sede*

L'Associazione ha sede in Fano (PU), e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

### ARTICOLO 3

#### *Durata dell'associazione*

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2054. La durata può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

### ARTICOLO 4

#### *Finalità*

L'associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione dei giochi. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dal Codice Civile, dalle norme contenute nel D. Lgs. 117/2017, in quanto applicabili. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa, e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

### ARTICOLO 5

#### *Attività di interesse generale*

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare in via prevalente l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, del D.L. 117/2017, lettera i): "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo."

In particolare l'associazione intende svolgere l'attività del gioco della tombola promuovendo la socializzazione e il divertimento tra i membri della comunità.

L'Associazione potrà utilizzare la tombola come strumento per la raccolta fondi per cause benefiche e utilizzerà social media, volantini, collaborazioni con altre associazioni per promuovere i suoi eventi.

L'attività di interesse generale appena elencata, verrà svolta anche in convenzione o tramite accreditamento con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, e attraverso la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi anche delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione, quando sarà necessario, potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche tra i propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. In via del tutto marginale, le attività descritte nel presente articolo, potranno essere svolte con finalità commerciali. Al verificarsi di detta eventualità, l'Associazione dovrà adottare un sistema contabile che consenta di distinguere le attività non commerciali da quelle commerciali.

L'Associazione intende conformarsi alle norme in materia fiscale previste negli articoli 79 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 al fine di far ricadere la sua principale attività, e quante più possibili altre attività marginali, tra quelle di natura non commerciale.

In via marginale l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle appena elencate, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalle autorità competenti (ex art. 6 D. Lgs. 117/2017).

## ARTICOLO 6

### *Iscrizione al RUNTS*

L'Associazione presenterà domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A iscrizione avvenuta, l'Associazione dovrà preoccuparsi di iscrivere:

1. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
2. tutti i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

## ARTICOLO 7

### *Soci*

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## ARTICOLO 8

### *Ammissioni, diritti e doveri*

La domanda di ammissione a socio dell'Associazione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, e deve contenere:

- l'indicazione dei dati anagrafici nonché dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
- l'indicazione della categoria di socio nella quale si vuole essere iscritto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Potranno esprimere il voto in assemblea, solo i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

L'adesione all'Associazione comporta il versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Gli associati hanno diritto di:

- a. partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, con l'osservanza dei relativi regolamenti;
- b. esprimere il proprio voto in assemblea;
- c. essere eletti alle cariche sociali;
- d. presentare al Consiglio Direttivo reclami motivati e sottoscritti nel caso si ritengano lesi nei propri diritti o qualora si ravvedano comportamenti non conformi alla finalità statutaria dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. versare annualmente le quote associative di iscrizione;
- b. osservare le disposizioni del presente Statuto e le delibere degli organi dell'Associazione, nonché degli eventuali regolamenti interni approvati;
- c. non danneggiare moralmente né materialmente l'Associazione;
- d. comunicare all'Associazione qualsiasi mutamento di residenza e/o recapito da utilizzarsi per le comunicazioni sociali.

## ARTICOLO 9

### *Recesso, decadenza ed espulsione*

La qualità di socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- c) Recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Contro la decisione del consiglio direttivo che determina la decadenza di cui alla lettera b) o l'espulsione di cui alla lettera d), il socio può appellarsi, entro 60 giorni dalla notifica della decisione, all'assemblea dei soci. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

## RISORSE ECONOMICHE

## ARTICOLO 10

### *Patrimonio*

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1. da beni mobili ed immobili che divengono di proprietà e siano destinati ai fini statutari;
- 2. da erogazioni, donazioni e lasciti;
- 3. da rendite rateizzate sui fondi patrimoniali;
- 4. da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### ARTICOLO 11

#### *Organi dell'associazione*

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Revisore dei conti.



### ARTICOLO 12

#### *Assemblea dei Soci*

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue delibere prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'assemblea ha il compito di:

- 1. approvare gli orientamenti generali e le direttive generali dell'Associazione;
- 2. approvare il bilancio consuntivo e le relative relazioni che lo accompagnano e quello preventivo dell'anno successivo;
- 3. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- 4. nominare i membri dell'Organo di controllo e il Revisore dei Conti;
- 5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6. deliberare sull'esclusione degli associati con voto favorevole della maggioranza di almeno i 2/3 dei soci membri;
- 7. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 9. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

### ARTICOLO 13

#### *Convocazione dell'assemblea*

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede

almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Le Assemblee potranno avvenire anche in videoconferenza, quando il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, purché il mezzo utilizzato garantisca l'identificazione dei partecipanti.

#### ARTICOLO 14

##### *Partecipazione all'Assemblea*

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

#### ARTICOLO 15

##### *Regole di funzionamento dell'Assemblea*

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di associati che rappresentano almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sugli argomenti ad essa attribuiti dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

#### ARTICOLO 16

##### *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla Legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera l'ammissione dei nuovi associati;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere definendone i poteri;
- predispone il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio preventivo da presentare annualmente all'assemblea dei soci;
- stabilisce i criteri per gli incarichi e le elaborazioni;
- fissa il numero, i compiti e i rimborsi dei collaboratori amministrativi;
- delibera la misura annuale e i criteri per la corresponsione dei rimborsi spese sostenute da chi ricopre cariche sociali;
- compila il regolamento dell'Associazione da sottoporre all'assemblea;
- delibera sull'esclusione e sulla decadenza degli associati;
- delibera su qualsiasi altra materia ad esso attribuita per legge dal Codice Civile o dal Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.  
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.  
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

## **ARTICOLO 17**

### *Durata del Consiglio Direttivo*

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.  
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.  
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

## **ARTICOLO 18**

### *Convocazione del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.  
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.  
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 19**

### *Regole di funzionamento del consiglio Direttivo*

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.  
La riunione è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.  
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.  
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

## **ARTICOLO 20**

### *Tesoriere*

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

## **ARTICOLO 21**

### *Presidente*

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.  
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.  
Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.  
Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.  
Il Presidente ha il potere di impegnare l'Associazione a favore di terzi e quindi di sottoscrivere contratti convenzioni ed accordi, aventi come oggetto attività coerenti con fini istituzionali. Ha inoltre potere di dare

l'adesione ad altri organismi, di stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In particolare, compete al Presidente:

- ☐ predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- ☐ redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- ☐ vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- ☐ determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- ☐ emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente ha l'onere di compiere tutti gli atti necessari a comunicare e tenere aggiornate le informazioni e dati che devono essere pubblicati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), così come previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017 (art. 6 dello Statuto).

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

## ARTICOLO 22

### *Organo di Controllo*

L'Assemblea nominerà l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

## ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

## ARTICOLO 23

### *Esercizio Sociale*

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

## ARTICOLO 24

### *Bilancio sociale*

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio; l'andamento economico e gestionale dell'ente e la modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

## LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

## ARTICOLO 25

### *Libri sociali obbligatori*

Oltre alle scritture previste negli articoli 13, 14 e 17 comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve tenere:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro dell'organo di controllo;

5. registro dei volontari qualora ne ricorra l'obbligo.

I libri di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 sono tenuti a cura della Presidenza. Il libro di cui al numero 4 è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

Tutti gli associati possono presentare istanza scritta alla Presidenza, per chiedere di esaminare i libri sociali. La Presidenza deve mettere a disposizione dell'associato istante, entro trenta giorni, i libri sociali chiesti in consultazione. In caso di diniego alla consultazione dei libri, l'associato può presentare istanza scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà pronunciarsi in tempi brevi.

## SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

### ARTICOLO 26

#### *Scioglimento dell'associazione*

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio reginale del Registro unico del terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art 9, coma 1, del D.Lgs. 117/2017.

## NORME DI RIFERIMENTO

### ARTICOLO 27

#### *Norme di riferimento*

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. LGS. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Fano, li 6 agosto 2024.

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_



*giacopo Avanti*

*Jonathan Corbelli*